



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche

**Art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175
come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100**

Il Responsabile dell'Ufficio controllo analogo e
società partecipate
Dott.ssa Paola Falzei

Il Responsabile del Servizio programmazione,
controllo partecipate, tributi e appalti
Dott. John Fois

Il Dirigente dell'Area Organizzazione, programmazione,
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale
Dott. Franco Satta

Sommario

1. Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.....	3
2. La normativa di riferimento.....	3
2.1 Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.	3
2.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge	3
2.3 Società che producono servizi di interesse generale	4
2.4 Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali.....	4
2.5 Altre partecipazioni ammesse	5
2.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità	5
2.7 Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.....	5
3. Il Piano di razionalizzazione.....	7
3.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione	8
4. Il Gruppo amministrazione pubblica	8
5. Analisi delle singole partecipazioni	9
5.1 Multiservizi s.r.l.....	9
5.2 Azienda trasporti pubblici	13
5.3 Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS).....	14
5.4 Abbanoa s.p.a	15
6. Operazione di fusione per incorporazione della Multiservizi s.r.l. nella Multiss S.p.A.	16
7. Decisioni assunte dall'amministrazione a seguito della razionalizzazione	19

1. Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, corredato da apposita relazione tecnica, si realizza un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il piano deve essere redatto ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n° 100.

In particolare, la presente relazione tecnica, a seguito di un paragrafo introduttivo dedicato al contesto normativo in cui il Comune di Porto Torres si trova ad agire rispetto alle sue partecipazioni, riporta quanto già svolto da questa Amministrazione con il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate nell'esercizio 2019, l'individuazione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica e un'analisi sintetica delle singole partecipazioni detenute dall'ente.

2. La normativa di riferimento

2.1 Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n° 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 24 (revisione straordinaria delle partecipazioni) effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati ove, in sede di analisi si rilevino partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- con necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

2.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

L'art. 4 del Testo, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

2.3 Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

2.4 Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, oggi abrogato dal D. Lgs 175/2016.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del Testo unico che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il Testo unico presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell'"oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

2.5 Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

2.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2.7 Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.

Il legislatore nazionale ha prodotto, a partire dal 2008, numerose disposizioni finalizzate ad introdurre elementi di regolamentazione della gestione delle risorse umane nelle società partecipate.

In tale quadro rilevano sotto il profilo macro-organizzativo, in particolare:

- a) i commi 1 e 2 dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, che stabiliscono l'obbligo per le società partecipate di dotarsi di regolamenti per la disciplina delle modalità di reclutamento delle risorse umane, secondo un diverso livello di attuazione dei principi del d.lgs. n. 165/2001 a seconda della configurazione della società come affidataria diretta in house o società mista con socio privato operativo;
- b) il comma 6 dell'art. 3-bis del Decreto legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, il quale dispone che Le società affidatarie in house (...) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

Proprio tale disposizione è stata oggetto di numerose riformulazioni, sino alla versione definitiva determinata dal Decreto legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e dal Decreto legge n.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, nella quale si stabilisce in particolare che:

- a) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- b) a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- c) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

In questa prospettiva spetta all'ente controllante, con proprio atto di indirizzo e tenendo conto delle norme che stabiliscono per esso limiti alle assunzioni, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Rispetto a tale ultimo profilo della disposizione, peraltro, la Corte dei Conti, sez. reg. controllo Toscana, con la deliberazione 1/2015/PAR del 7 gennaio 2015 ha precisato che:

- a) la norma, nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo;
- b) in particolare, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni;
- c) a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il "settore di operatività" delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l'ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo (esemplificando come settore a cui può essere applicata la flessibilizzazione quello della raccolta dei rifiuti);
- d) se è vero che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della "riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni", nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati;
- e) in tale ottica, il Comune, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di temperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività; pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Il comma 2-bis dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 costituisce complesso di disposizioni che focalizzano l'attenzione sulle capacità delle società partecipate di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane, in base ad un coordinamento con gli enti soci e le esigenze di equilibrio del bilancio.

La rilevanza dell'efficienza degli assetti organizzativi delle partecipate caratterizza anche le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013, relative:

- a) ai processi di mobilità tra società, secondo la disciplina definita dai commi da 563 a 565, per i quali gli enti che controllano le stesse partecipate adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società,

l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità;

- b) alla gestione degli esuberanti, secondo le regole modulate nei commi da 566 a 568-ter, per i quali risultano funzionali i percorsi di mobilità.

La finalizzazione dell'utilizzo delle procedure di gestione degli esuberanti e della mobilità del personale delle società partecipate ai processi di razionalizzazione è sancita dal comma 568-bis (introdotto dal d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

1. allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
2. all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

L'art.19 comma 5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

3. Il Piano di razionalizzazione

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 30 marzo 2015 n° 6 sono stati approvati il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relativa relazione tecnica;

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2016 n° 31 è stata approvata la relazione sui risultati raggiunti;

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie-direttamente-o-indirettamente-possedute-dal-Comune>

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2017 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'ente e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-ex-art-24-D-Lgs-19-agosto-2016-n-175-Ricognizione-partecipazioni-possedute>

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2018 è stata approvata la relazione tecnica al piano

di revisione periodica delle società partecipate dall'ente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2019 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'ente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2020 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'ente

3.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo che illustra le scelte che il Comune ha attuato con le citate deliberazioni ai fini di razionalizzare il sistema delle proprie partecipazioni societarie in linea con quanto disposto dagli articoli 20 e 24, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

n°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Mantenimento
2	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa S.p.A.	Società obbligatoria

4. Il Gruppo amministrazione pubblica

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 11/12/2020 sono stati individuati i componenti del "Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Porto Torres" e la delimitazione del perimetro di consolidamento per il Bilancio Consolidato del 2020.

Il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Porto Torres è stato così individuato:

	Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di partecipazione del Comune di Porto Torres
1	EGAS	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato	Ente strumentale partecipato	1,07
2	Multiservizi S.r.l.	Gestione servizi strumentali	Società controllata	100,00
3	Abbanoa S.p.A	Gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna	Società partecipata	0,18
4	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Gestore dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio	Società partecipata	6,15

5. Analisi delle singole partecipazioni

I paragrafi che seguono costituiscono l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente.

5.1 Multiservizi s.r.l.

Denominazione sociale	Multiservizi s.r.l.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Partita IVA	2319370900
Anno di costituzione	01/01/08
Anno di cessazione	31/12/25
Oggetto sociale	Gestione servizi strumentali

Quota di partecipazione	100,00%
--------------------------------	----------------

Dati rappresentante CdA		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso annuo
Dott. Salvatore Zappareddu fino al 6 marzo 2018	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Antonio Masala (dal 6 marzo 2018 al 02/12/2018)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Marco Sanna (dal 03/12/2018 al 28/02/2021)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Antonio Spano (dal 01/03/2021)	Amministratore Unico	€ 25.000,00

Risultati di bilancio	2017	2018	2019	2020
Capitale sociale	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00
Patrimonio netto	€ 191.479,00	€ 191.850,00	€ 198.507,00	€ 98.383,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 1.279.056,61	€ 1.309.429,84	€ 2.020.030,23	€ 1.468.285,54
Utile/perdita	€ 2.177,00	€ 372,00	€ 6.657,00	-€ 100.126,00
Totale dipendenti	26,00	29,00	28,00	27,00

La società Multiservizi s.r.l. è l'unica società interamente partecipata e controllata dal Comune di Porto Torres e svolge attività per il Comune di Porto Torres tra le quali si elencano le principali che costituiscono il *core business* della società:

1. **Gestione e manutenzione del verde pubblico comunale** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 961 del 28 maggio 2019 per il periodo 01/05/2019-31/04/2024)
 2. **Pulizia degli stabili comunali** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 1855 del 6 agosto 2021 fino alla data del 31/10/2021);
 3. **Gestione canili comunali** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 305 del 3 febbraio 2021 per il periodo 01/02/2021-31/01/2025);
- alle quali si sono aggiunte la **gestione dei cantieri della forestazione** finanziati dalla Regione Sardegna, la **manutenzione della segnaletica stradale**.

Nell'esercizio 2020, periodo molto condizionato dalla pandemia da covid-19, l'assemblea dei soci si è riunita solamente 2 volte nelle seguenti date:

- 9 giugno con il seguente o.d.g.: nomina revisore unico per il triennio 2020-2022;
- 12 giugno con il seguente o.d.g.: 1) analisi e approvazione PO 2020-2022, 2) analisi e approvazione del regolamento interno per il reclutamento del personale, 3) varie ed eventuali.

Durante tutto il 2020 non sono stati inviati all'Ente i report previsti dal regolamento sul controllo delle società partecipate, che sono stati sollecitati con protocollo 1042 del 11 gennaio 2021.

Come riportato in precedenza i report sono stati inviati all'Ente in data 22 marzo 2021. Le tabelle che seguono riportano una sintesi dei dati ricevuti riferiti alla data del 31 ottobre 2020;

	MNTZ VERDE URBANO	PULIZIA STABILI	S. IDRICO ASINARA	CANILI COMUNALI	GLOBAL SERVICE	MNTZ SEGNALETICA E PIAZZE	FORESTAZIONE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	383.607,00	154.121,00	115.641,00	139.905,00	4.129,00	45.159,00	133.231,00	975.793,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	450.523,00	145.606,00	103.244,00	155.596,00	6.052,00	86.449,00	133.223,00	1.080.693,00
di cui personale	338.557,00	114.249,00	40.682,00	69.777,00	5.460,00	46.630,00	107.137,00	722.492,00
(A-B)	-66.916,00	8.515,00	12.397,00	-15.691,00	-1.923,00	-41.290,00	8,00	-104.900,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 66.916,00	8.515,00	12.397,00	- 15.691,00	- 1.923,00	- 41.290,00	8,00	-
IM POSTE	-	-	-	-	-	-	-	104.900,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-66.916,00	8.515,00	12.397,00	-15.691,00	-1.923,00	-41.290,00	8,00	-104.900,00

COSTI DEL PERSONALE / VALORE DELLA PROD	88,26%	74,13%	35,18%	49,87%	132,24%	103,26%	80,41%	74,04%
COSTI DEL PERSONALE / COSTI DELLA PROD	75,15%	78,46%	39,40%	44,84%	90,22%	53,94%	80,42%	66,85%

Il progetto di bilancio dell'esercizio 2020, trasmesso con nota prot. 2021/17130 del 30/04/2021, conferma le previsioni della perdita dei report alla data del 31 ottobre. L'esercizio 2020 si chiude con una perdita complessiva di € 100.126,00. Dalla lettura della nota integrativa emerge che tale perdita è legata in parte alla presenza della pandemia da covid 19, soprattutto nel periodo del primo lock down durante il quale la società non ha svolto il servizio di cura del verde urbano ed ha potuto usare solo in parte gli strumenti degli ammortizzatori sociali (Fondo Integrazione Salariale), pur sostenendo le spese del personale che non hanno avuto i correlati ricavi di vendita.

Nella relazione sulla gestione redatta dall'amministratore unico, allegata al bilancio, si evidenzia una riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da imputare principalmente al minore importo fatturato a seguito del già citato periodo di lock down e al minore importo di affidamento del cantiere della forestazione che il Comune di Porto Torres non ha attivato nell'esercizio 2020.

I dati di bilancio degli ultimi 4 esercizi della società Multiservizi sono riportati nella tabella che segue:

Esercizi	2017	2018	2019	2020
Conto economico				
Valore della produzione	1.084.367,00	1.337.705,00	1.651.142,00	1.186.969,00
Differenza tra valore e costi della produzione	13.929,00	13.343,00	8.376,00	-126.783,00
Risultato prima delle imposte	13.443,00	13.269,00	8.177,00	-126.808,00
Risultato di esercizio	2.177,00	372,00	6.657,00	- 100.126,00

Stato patrimoniale				
Immobilizzazioni nette	34.659,00	51.695,00	51.099,00	81.344,00
Crediti	330.775,00	392.837,00	438.444,00	196.520,00
Disponibilità liquide	224.342,00	164.898,00	133.661,00	222.261,00
Ratei e risconti attivi	5.273,00	8.792,00	5.765,00	2.312,00
Totale Attivo	599.760,00	630.041,00	642.561,00	513.046,00
Capitale sociale	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Riserve e Utile	73.479,00	73.850,00	58.595,00	-19.617,00
Totale Patrimonio netto	191.479,00	191.850,00	198.507,00	98.383,00
T.F.R.	163.347,00	159.658,00	187.167,00	183.389,00
Totale debiti	208.115,00	239.376,00	222.641,00	153.465,00
Ratei e risconti passivi	16.124,00	19.125,00	24.646,00	77.809,00
Totale Passivo	599.760,00	630.041,00	642.561,00	513.046,00

Il bilancio di previsione del comune di Porto Torres per il triennio 2021-2023 contiene i seguenti stanziamenti relativi agli affidamenti in essere e a quelli da attribuire alla società per il periodo di riferimento.

	2021	2022	2023
Servizi di pulizia stabili	245.286,48	246.935,08	246.935,08
Manutenzione verde urbano	702.581,73	702.581,73	702.581,73
Gestione canili comunali	240.600,00	240.600,00	240.600,00
Gestione servizio idrico integrato	140.946,00	140.000,00	140.000,00
Manutenzione segnaletica stradale	53.703,92	0,00	0,00
Global service cultura	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Manutenzione immobili	115.320,00	130.300,00	130.300,00
TOTALE STANZIAMENTI	1.535.038,13	1.497.016,81	1.497.016,81
Cantieri forestazione	526.034,40	0,00	0,00

Le somme stanziare per i cantieri della forestazione sono costituite da € 295.034,40 relativi alle annualità 2016-2019 finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato e da € 231.000,00 relativi all'annualità 2020.

L'articolo 14 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100, rubricato

“Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica” sancisce che qualora si manifestino degli indicatori di crisi aziendale è necessario adottare senza indugio i provvedimenti necessari alla correzione ed eliminazione delle cause.

Nella nota integrativa allegata al bilancio consuntivo della società per il 2020, l’amministratore sottolinea che “ad oggi, pur in presenza delle incertezze finanziarie ed economiche che potrebbero derivare da disposizioni nazionali, non ci sono elementi noti tali da mettere in dubbio l’esistenza del presupposto di continuità aziendale”.

La durata della società è stabilita dall’art. 3 dello statuto fino al 31.12.2025 con possibilità di proroga.

5.2 Azienda trasporti pubblici

Denominazione sociale	Azienda trasporti pubblici S.p.A.
Forma giuridica	Società per azioni
Partita IVA	121470900
Anno di costituzione	21/04/97
Anno di cessazione	31/12/30
Oggetto sociale	Gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio

Quota di partecipazione	6,15%
-------------------------	-------

Dati rappresentante CdA		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso
Dott. Daniele Ruii	Consigliere dal 01.01.2016	€ 14.619,00

Risultati di bilancio	2017	2018	2019	2020
Capitale sociale	€ 3.519.378,97	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00
Patrimonio netto	€ 4.511.589,00	€ 4.780.282,00	€ 5.122.712,00	€ 5.229.345,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 45.861,95	€ 1.500,00	€ 3.243,90	€ 0,00
Utile/perdita	€ 496.592,00	€ 268.693,00	€ 274.202,00	€ 106.635,00
Totale dipendenti	286,00	282,00	279,00	278,00

5.3 Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)

Denominazione sociale	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)
Forma giuridica	Consorzio
Partita IVA	2865400929
Anno di costituzione	25/09/03
Anno di cessazione	tempo indeterminato
Oggetto sociale	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato

Quota di partecipazione	1,07%
-------------------------	-------

Dati rappresentante CdA
Nominativo
Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2017	2018	2019	2020
Capitale sociale	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60
Patrimonio netto	€ 13.097.901,56	€ 14.372.795,59	€ 22.029.202,92	€ 22.997.449,60
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 26.873,00	€ 28.485,38	€ 28.485,38	€ 28.485,38
Utile/perdita	€ 1.028.419,84	€ 1.274.894,03	€ 7.656.407,33	€ 968.354,34
Totale dipendenti	nd	nd	nd	nd

Con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva dell'Ente EGAS, volto a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;

Al fine di procedere all'aggiornamento dello statuto dell'EGAS, entrato in vigore in data 26 maggio 2016, al nuovo dettato normativo, la Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art.6 comma 2 della L.R. 4/2015, ha approvato con deliberazione n. 2/16 del 16 gennaio 2018 la proposta di adeguamento, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

la proposta di Statuto approvata dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 2/16 del 16 gennaio 2018 dispone che:

1. Le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
 - a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;
 - b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune
1. Sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal prospetto allegato "Quote di rappresentatività" che, nel caso del Comune di Porto Torres è stata quantificata, secondo i parametri sopraindicati, nello 0,0107335.

2. Le quote di partecipazione alimentano il fondo di dotazione, deliberato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
 3. Le suddette quote sono rideterminate con lo stesso criterio ogni tre anni dall'approvazione dello Statuto utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei comuni rilevati al 1° gennaio dell'anno precedente. Le nuove quote, rideterminate con la proposta di modifica statutaria deliberata dal Comitato Istituzionale d'Ambito, hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione
 4. Gli organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna sono:
 - a) il Comitato istituzionale d'ambito: il comitato è costituito da dieci membri oltre al Presidente della Regione (o suo delegato). Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincial e della città metropolitana. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti. Quattro componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
 - b) le Conferenze territoriali, individuate dal Comitato istituzionale d'Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.
- La proposta di approvazione dello Statuto dell'EGAS è attualmente in fase di approvazione.

5.4 Abbanoa s.p.a

Denominazione sociale	Abbanoa S.p.A.
Forma giuridica	società per azioni
Partita IVA	2934390929
Anno di costituzione	28/12/04
Anno di cessazione	31.47.00
Oggetto sociale	Gestione servizio idrico integrato
Quota di partecipazione	0,18%

Dati rappresentante CdA
Nominativo
nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2017	2018	2019	2020
Capitale sociale	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00
Patrimonio netto	€ 391.382.083,00	€ 341.458.222,00	€ 342.250.750,00	€ 347.299.250,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 0,00	€ 0,00		€ 599.984,82
Utile/perdita	€ 8.407.366,00	€ 4.875.489,00	€ 792.528,00	€ 5.048.499,00
Totale dipendenti	1.361	1.316	1.316	1.300

6. Operazione di fusione per incorporazione della Multiservizi s.r.l. nella Multiss S.p.A.

In data 20 novembre 2020, l'Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, rende noto che è intendimento dell'Amministrazione Provinciale, proprietaria del 100% delle azioni della Società strumentale Multiss s.p.a, procedere alla cessione di parte del pacchetto azionario (fino ad un massimo del 45%) e che per tale finalità, intende acquisire manifestazioni di interesse, entro la data del 20/12/2020, da parte degli Enti che fossero interessati all'acquisto.

Con protocollo n. 40933 del 15 dicembre 2020 il comune di Porto Torres manifesta a firma del sindaco Massimo Mulas l'interesse all'acquisto delle quote di partecipazione in Multiss S.p.A.

La Multiss s.p.a. ha per oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di carattere strumentale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Sassari e può svolgere le seguenti attività:

- a. Manutenzione degli edifici scolastici e non scolastici, di competenza dell'ente socio, di natura edile, idrosanitaria, elettrica, manutenzione delle aree esterne degli edifici e delle aree verdi, nonché le attività complementari per integrare il servizio erogato;
- b. Manutenzione dei corsi d'acqua;
- c. Attività di controllo e la lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, con specifico riguardo alle attività di disinfestazione e segnalazione, nonché in generale di profilassi e igiene ambientale;
- d. Piccole bonifiche ambientali;
- e. Verifica, conduzione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento degli edifici di competenza della Provincia;
- f. Manutenzione delle strade pubbliche, ivi compresa la segnaletica stradale, nonché le attività complementari per integrare il servizio erogato;
- g. Attività di pulizia degli edifici, spazi esterni ed aree verdi di competenza della Provincia;
- h. Le attività di monitoraggio, verifica e controllo ambientale, con particolare riferimento al controllo delle acque e delle emissioni atmosferiche;
- i. Servizi informatici dell'ente socio;
- j. Supporto tecnico alla programmazione comunitaria con particolare riferimento alle tematiche ambientali.

La società ha durata fino al 31.12.2050. Si riepilogano alcuni valori economico patrimoniali della società:

Esercizi		2017	2018	2019	2020
Conto economico					
Valore della produzione		7.874.921,00	8.335.459,00	8.669.894,00	9.372.680,00
Differenza tra valore e costi della produzione		67.312,00	53.222,00	63.519,00	491.252,00
Risultato prima delle imposte		45.322,00	28.529,00	35.270,00	473.170,00
Risultato di esercizio		26.937,00	13.136,00	19.877,00	329.288,00
Stato patrimoniale					
Attivo	Immobilizzazioni nette	1.370.459,00	1.542.215,00	1.588.159,00	1.758.936,00
	Crediti	2.113.717,00	1.606.742,00	1.540.569,00	1.691.924,00
	Disponibilità liquide	230.548,00	72.812,00	145.483,00	428.419,00
	Ratei e risconti attivi	62.494,00	72.553,00	15.031,00	42.018,00
	Totale Attivo	3.989.837,00	3.553.793,00	3.642.509,00	4.170.178,00
Patrimonio netto	Capitale sociale	154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00
	Riserve e Utile	1.642.551,00	1.655.688,00	1.675.565,00	2.004.855,00
	Totale Patrimonio netto	1.797.351,00	1.810.488,00	1.830.365,00	2.159.655,00
Passivo	T.F.R.	233.688,00	217.104,00	228.920,00	216.955,00
	Totale debiti	1.724.536,00	1.300.972,00	1.348.144,00	1.540.281,00
	Ratei e risconti passivi	234.262,00	255.229,00	235.080,00	253.287,00
	Totale Passivo	3.989.837,00	3.553.793,00	3.642.509,00	4.170.178,00

La dotazione organica della Multiss s.p.sa. al 31.12.2019 è di 152 dipendenti;

Da quanto sopra esposto risulta dunque che le società Multiservizi s.r.l. e Multiss s.p.a sono entrambe società a totale partecipazione pubblica, in house providing e come tali sono pertanto pienamente soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs 175/2016 (TUSP) – Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica;

L'oggetto sociale della Multiss contiene al suo interno le attività che costituiscono il core business della Multiservizi s.r.l.

Il percorso procedurale per la fusione delle società può essere così definito:

Fase 1: Predisposizione studio e schemi atti

A. Parte strategica

- Piano Industriale
- Piano economico finanziario e sostenibilità dell'operazione
- Ragioni tecnico economiche di convenienza dell'operazione
- Benefici per la collettività derivanti dalla conferma del modello in house
- Obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi perseguiti
- Definizione della struttura organica

B. Parte legale amministrativa

- Inquadramento dei modelli di Società a partecipazione pubblica
- Descrizione dell'operazione di fusione e definizione degli effetti sotto il profilo amministrativo
- Quadro giuridico di riferimento
- Iter procedurale amministrativo
- Schema statuto società post fusione
- Schema Regolamento per il controllo analogo congiunto
- Schema patti parasociali

C. Parte civilistica

- Contenuti del progetto di fusione
- Proiezione ipotesi di rapporto di cambio
- Iter procedurale civilistico
- Cronoprogramma

Fase 2: Approvazione preliminare dello studio e degli schemi di atti da parte degli organi societari

In questa fase gli organi della società (Organo Amministrativo e Assemblea) approvano lo studio e gli schemi di statuto, regolamento del controllo analogo congiunto, patti parasociali prima dell'invio ai soci;

Fase 3: Approvazione dello studio e degli schemi di atti da parte dei soci

Con l'approvazione dei rispettivi Consigli si dà avvio alla fase esecutiva civilistica della fusione nei passaggi formali di competenza esclusiva degli Organi societari

Fase 4: Avvio iter civilistico di fusione secondo quanto indicato nel cronoprogramma

Fase 5: Comunicazione ad Anac in ordine alla variazione dei modelli societari preesistenti e al possesso dei requisiti in house da parte della società risultante ad esito del processo di fusione.

L'operazione di fusione per incorporazione della Multiservizi S.r.l. nella Multiss S.p.A. trova ragione e giustificazione in un processo di concentrazione in un'unica Società al fine di ottenere un efficientamento gestionale, un miglioramento ed ampliamento nei servizi offerti, una generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti Pubblici nella Provincia di Sassari, e quindi, una riduzione della spesa pubblica e un miglioramento del servizio al cittadino.

Con l'operazione di fusione si prevede che la Multiservizi S.r.l. ottenga i seguenti **risparmi economici**:

- Costo amministratore unico € 25.000,00
- Costo revisore € 4.100,00
- Spese di consulenza contabile: € 8.000,00
- Spese di consulenza del lavoro 5.000,00

per un totale di € 42.100,00.

Con l'operazione di fusione si prevede inoltre anche un recupero di efficacia nello svolgimento di alcuni servizi con particolare riferimento al servizio di gestione del verde pubblico, in quanto, in questi ultimi anni, la società Multiservizi non riesce a far fronte a tutte le attività previste nel capitolato di appalto, come si evince dalla successiva tabella nella quale vengono evidenziati gli scostamenti tra importo affidato e importo fatturato in base alle effettive prestazioni.

Anno	Impegni	Fatturato	%
2018	710.328,24	617.405,10	86,92%
2019	686.736,03	607.160,84	88,41%
2020	702.581,73	525.441,31	74,79%

L'operazione avrà anche importanti ripercussioni dal punto di vista reddituale per entrambe le società interessate dalla fusione. Infatti la società incorporanda Multiservizi Porto Torres S.r.l. nel 2020 risulta in perdita d'esercizio a causa dei costi fissi e della ridotta possibilità di creare economie di scala, mentre gli stessi servizi svolti all'interno di un'organizzazione più strutturata e ampia come quella della società Multiss S.p.A., considerati i numerosi appalti e il rilevante volume d'affari, favoriranno la realizzazione di economie di scala, rendendo gli stessi servizi più economici, e quindi, realizzando maggiori marginalità. Anche la società Multiss S.p.A. si avvantaggerà dell'operazione, ampliando la gamma e il volume di servizi, e contestualmente il volume d'affari. Potrà, pertanto, aumentare la redditività riducendo la percentuale di costi fissi e amministrativi sul fatturato.

Verrà inoltre ampliato il portafoglio servizi che l'operazione di fusione metterà a disposizione dell'ente in quanto la società incorporante potrà svolgere complessivamente le seguenti attività in house providing, previa valutazione della convenienza economica per ogni singolo affidamento di servizi:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, scolastici e non scolastici, di competenza dei Soci, di natura edile, idrosanitaria, elettrica, manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi, della viabilità, delle opere pubbliche di pertinenza nonché le attività complementari per integrare il servizio erogato;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
3. attività di controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, con specifico riguardo alle attività di disinfestazione e segnalazione, nonché in generale di profilassi e igiene ambientale;
4. piccole bonifiche ambientali;
5. verifica, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti termici e di condizionamento degli edifici di competenza dei Soci.;
6. manutenzione delle strade pubbliche, ivi compresa la segnaletica stradale, nonché le attività complementari per integrare il servizio erogato;
7. attività di pulizia degli edifici, spazi esterni ed aree verdi.;
8. le attività di monitoraggio, verifica e controllo ambientale, con particolare riferimento al controllo delle acque e

delle emissioni atmosferiche;

9. i servizi informatici a favore dei Soci.;
10. supporto tecnico alla programmazione comunitaria con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
11. manutenzione, pulizia e custodia di aree e complessi archeologici e monumentali e dei relativi servizi turistici e di accompagnamento situati nel territorio dei Soci;
12. interventi di carattere ambientale nell'isola dell'Asinara;
13. manutenzione e/o gestione degli impianti sportivi dei soci e gestione dei relativi punti di ristoro;
14. attività di studio e ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale;
15. partecipazione diretta a progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea e/o di altri enti pubblici, necessari al raggiungimento dell'oggetto sociale;
16. studi, progettazioni di interesse pubblico di competenza dei Soci;
17. tutte le attività, connesse, conseguenti e/o complementari alle attività descritte alle lettere precedenti, ivi comprese quelle di studio, ricerca e progettazione.

7. Decisioni assunte dall'amministrazione a seguito della razionalizzazione

Così come emerge dalle schede del piano della revisione ordinaria delle partecipate, il comune di Porto Torres intende operare le seguenti scelte:

n°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Fusione per incorporazione nella Multiss S.p.A.
2	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa S.p.A.	Società obbligatoria